Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 marzo 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 77 DEL 26 MARZO 1969:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per vari comuni della provincia di Bologna.

(1514)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 77 DEL 26 MARZO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % a premi « Elettrificazione Ferrovie dello Stato » (5 % E.L.F.E.R.); 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi Statali » effettuate il 17 marzo 1969.

(2741)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 marzo 1969, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'on. dott. Fiorentino Sullo, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Con lo stesso decreto l'on. dott. Mario Ferrari Aggradi, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, cessando dalla carica di Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni e l'on. dott. Crescenzo Mazza, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, cessando dalla carica di Ministro Segretario di Stato senza portafoglio.

(2782)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1968.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Valdina all'Ente acquedotti siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione n. 34 del 20 agosto 1967, del consiglio comunale di Valdina (Messina), resa esecutiva dalla commissione provinciale di controllo di Messina nella seduta del 19 settembre 1967, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto del comune stesso;

Vista la deliberazione 13 novembre 1967, del Consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), relativa all'assunzione, da parte di detto ente, della gestione dell'acquedotto suindicato;

Vista la convenzione 5 aprile 1968, n. 1 di rep., in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Valdina passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.);

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Valdina (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 5 aprile 1968, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1968

SARAGAT

NATALI — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1969
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 368

(2705)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Savoca all'Ente acquedotti siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione n. 19 del 19 luglio 1967, del consiglio comunale di Savoca (Messina), resa esecutiva dalla commissione provinciale di controllo di Messina nella seduta del 30 agosto 1967, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto del comune stesso;

Vista la deliberazione 16 dicembre 1967, del consiglio di amministrazione dell'E.A.S., relativa all'assunzione da parte di detto ente, della gestione dell'acquedotto suindicato;

Vista la convocazione 22 aprile 1968, n. 34 di rep., in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Savoca passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.);

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Savoca (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio, di gestione, secondo la convenzione 22 aprile 1968, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

NATALI — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1969
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 373

(2703)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Casalvecchio Siculo all'Ente acquedotti siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione n. 68 del 2 luglio 1966, del consiglio comunale di Casalvecchio Siculo (Messina), resa esecutiva dalla commissione provinciale di controllo di Messina nella seduta del 22 detto, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani, della gestione dell'acquedotto del comune stesso;

Vista la deliberazione 18 aprile 1967, del consiglio di amministrazione dell'E.A.S., relativa all'assunzione da parte di detto ente, della gestione dell'acquedotto suindicato;

Vista la convenzione 28 febbraio 1968, n. 43 di rep., in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Casalvecchio Siculo passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.);

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Casalvecchio Siculo (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 22 febbraio 1968, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

NATALI — RESTIVO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1969
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 372

(2704)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1968.

Programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere universitarie per gli anni finanziari 1967-1968.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
ED
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 febbraio 1968, n. 81;

Viste le leggi 3 agosto 1949, n. 589, 30 maggio 1965, n. 574 e 5 febbraio 1968, n. 82;

Visto il decreto interministeriale 16 marzo 1968, numero 1574, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 35, con il quale è stato approvato il programma degli interventi per le costruzioni ospedaliere degli anni finanziari 1967 e 1968, con riserva di provvedere a parte per quanto concerne gli interventi a favore delle università e degli istituti universitari, a termini dell'art. 3 della citata legge 1968/82;

Viste le istanze presentate dai competenti organi amministrativi delle università e degli istituti universitari, diretta ad ottenere il contributo di cui alla citata legge n 82;

Sentite le Regioni a statuto speciale per la Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

E' approvato, negli acclusi elenchi di opere, il programma di interventi per la costruzione, il completamento e l'ampliamento di cliniche universitarie, ospedali clinicizzati e policlinici universitari per gli anni finanziari 1967 e 1968, utilizzando l'aliquota del 20 % accantonata con il decreto interministeriale 16 marzo 1968, citato nelle premesse con i limiti di impegno fissati dalla ripetuta legge 5 febbraio 1968, n. 82.

Detti elenchi, riportati in numero nove fogli vistati dal Ministro per i lavori pubblici, formano parte integrante del presente decreto che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1968

Il Ministro per i lavori pubblici
NATALI

Il Ministro per la sanità
ZELIOLI LANZINI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1969
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 198

Ente richiedente	Ente beneficiario del contributo	Natura dei lavori	Costo	Spesa ammessa a contributo	Ulteriore spesa
			Espresso in milioni		
		LOMBARDIA			
Università di Milano . .	Università di Milano	Ampliamento della clinica per la didattica della facoltà di medicina	300	300	—
Id.	Istituti clinici di perfezionamento di Milano	Lavori di completamento dello Istituto ostetrico ginecologico « Luigi Mangiagalli » sede della 1ª e della 2ª clinica universitaria di ostetricia e ginecologia e della clinica pediatrica G.D. De Marchi degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano	350	350	—
Id.	Ospedale Maggiore clinicizzato di Milano	Lavori di completamento del padiglione « Bosisio » dell'Ospedale Maggiore	220	220	—
Id.	Id.	Lavori di completamento della clinica chirurgica del padiglione « Zonda » dell'Ospedale Maggiore	400	400	—
			1.270	1.270	—
Università di Pavia . . .	Ospedale clinicizzato S. Matteo .	Lavori di costruzione della nuova sede della Clinica pediatrica	1.500	1.000	500
			1.500	1.000	500
		PIEMONTE			
Università di Torino . .	Università di Torino	Completamento della clinica otorinolaringoiatrica	256	256	—
Id.	Id.	Completamento della clinica ostetrica ginecologica	350	350	—
Id.	Id.	Completamento della clinica psichiatrica	300	300	—

Ente richiedente	Ente beneficiario del contributo	Natura dei lavori	Costo	Spesa ammessa a contributo	Ulteriore spesa
			Espresso in milioni		
Università di Torino . .	Università di Torino	Completamento della clinica urologica	30	30	—
Id.	Id.	Completamento del Centro di medicina nucleare	16	16	—
Id.	Id.	Completamento della Clinica radiologica	30	30	—
Id.	Id.	Completamento della clinica di patologia speciale chirurgica	20	20	—
Id.	Id.	Completamento dell'Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica	30	30	—
			1.032	1.032	—

EMILIA

Ente richiedente	Ente beneficiario del contributo	Natura dei lavori	Costo	Spesa ammessa a contributo	Ulteriore spesa
Università di Ferrara . .	Università di Ferrara	Completamento della clinica medico chirurgica	60	60	—
Id.	Id.	Ampliamento della clinica ostetrica ginecologica	18	18	—
			78	78	—

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Ente richiedente	Ente beneficiario del contributo	Natura dei lavori	Costo	Spesa ammessa a contributo	Ulteriore spesa
Università di Trieste . .	Università di Trieste	Costruzione della nuova sede degli istituti di patologia speciale medica, metodologia clinica, semejotica medica, medicina generale e terapia clinica e della clinica dermosifilopatica	2.295	2.295	—
			2.295	2.295	—

LAZIO

Ente richiedente	Ente beneficiario del contributo	Natura dei lavori	Costo	Spesa ammessa a contributo	Ulteriore spesa
Università di Roma . . .	Università di Roma	Costruzione della nuova sede della clinica urologica	1.200	1.200	—
Id.	Id.	Costruzione della nuova clinica ostetrica e ginecologica	1.650	1.325	325
Id.	Id.	Costruzione della nuova sede per specialità chirurgiche	1.800	1.800	—
			4.650	4.325	325

CAMPANIA

Ente richiedente	Ente beneficiario del contributo	Natura dei lavori	Costo	Spesa ammessa a contributo	Ulteriore spesa
Università di Napoli . .	Università di Napoli	Costruzione del nuovo policlinico; lavori di completamento: della clinica pediatrica e di puericultura	2.030,5	2.030,5	—
Id.	Id.	Delle cliniche ortopedica e dermatologica	2.179 -	2.179 -	—
Id.	Id.	Della clinica odontoiatrica, oculistica e otorinolaringoiatrica	2.762 -	2.762 -	—
Id.	Id.	Della clinica malattie nervose e mentali e delle malattie infettive (per tutte le cliniche compresi i relativi impianti)	2.872,8	2.872,8	—
			9.844,3	9.844,3	—

Ente richiedente	Ente beneficiario del contributo	Natura dei lavori	Costo	Spesa ammessa a contributo	Ulteriore spesa
			Espresso in milioni		

SICILIA

PALERMO

Ente richiedente	Ente beneficiario del contributo	Natura dei lavori	Costo	Spesa ammessa a contributo	Ulteriore spesa
Università di Palermo . .	Università di Palermo	Costruzione del reparto pneumologico della clinica tisiologica	80 -	80 -	—
Id.	Id.	Completamento istituto medicina del lavoro	18,7	18,7	—
Id.	Id.	Completamento della clinica urologica	80 -	80 -	—
Id.	Id.	Ampliamento della clinica chirurgica	150 -	150 -	—
Id.	Id.	Ampliamento della clinica dermosifilopatica	20 -	20 -	—
Id.	Id.	Ampliamento della clinica medica	50 -	50 -	—
Id.	Id.	Ampliamento della clinica ostetrica	150 -	150 -	—
Id.	Id.	Ampliamento dell'Istituto di patologia chirurgica	50 -	50 -	—
Id.	Id.	Ampliamento dell'Istituto di patologia medica	50 -	50 -	—
Id.	Id.	Completamento delle cliniche ostetriche	20 -	20 -	—
Id.	Id.	Completamento della clinica dermosifilopatica	2 -	2 -	—
Id.	Id.	Completamento della clinica neurologica	45 -	45 -	—
Id.	Id.	Completamento della clinica oculistica	12 -	12 -	—
Id.	Id.	Completamento degli istituti di patologia medica e chirurgica	28	28 -	—
			755,7	755,7	—

MESSINA

Ente richiedente	Ente beneficiario del contributo	Natura dei lavori	Costo	Spesa ammessa a contributo	Ulteriore spesa
Università di Messina . .	Università di Messina	Costruzione della nuova clinica dermosifilopatica, dell'Istituto di patologia medica e chirurgia (fabbricato D)	1.600	1.600	—
Id.	Id.	Costruzione del fabbricato per la amministrazione, osservazione, farmacia, astanteria, radiologia (fabbricato E)	2.200	1.400	800
Id.	Id.	Costruzione del padiglione isolamento (Clinica malattie infettive e fisiologiche)	1.000	1.000	—
Id.	Id.	Costruzione della nuova sede dell'istituto di anatomia patologica	1.000	1.000	—
			5.800	5.000	800

SARDEGNA

CAGLIARI

Ente richiedente	Ente beneficiario del contributo	Natura dei lavori	Costo	Spesa ammessa a contributo	Ulteriore spesa
Università di Cagliari . .	Università di Cagliari	Completamento del complesso chirurgico	400	400	—
			400	400	—

(2299)

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1969.

Delega al presidente della giunta regionale sarda di funzioni in materia di opere pubbliche per l'anno finanziario 1969.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, che autorizza i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, che detta norme sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1951, n. 5411, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1952, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 32, e successivi, coi quali tale delega veniva rilasciata a tutto l'anno finanziario 1968;

Considerata l'opportunità di rinnovare detta delega per l'anno finanziario 1969;

In applicazione dell'art. 1 della legge 5 settembre 1951, n. 1037;

Decreta:

E' delegata al Presidente della giunta regionale sarda per l'anno finanziario 1969, la facoltà di approvare, su conforme parere del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi alla esecuzione delle opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati, dal Ministero stesso, fatta eccezione per quelle indicate nello art. 9, lettere *a*), *b*), *c*) del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Roma, addì 27 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1969
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 63

(2575)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni « Compagnia di assicurazione italiana », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Compagnia di assicurazione italiana », S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla « Compagnia di assicurazione italiana », S.p.a., con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 6 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

(2454)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali nella officina farmaceutica della ditta Farmacia eredi Rovis, in Trieste.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 20 agosto 1951, con il quale la ditta farmacia eredi Rovis fu autorizzata a produrre specialità medicinali limitatamente al solo prodotto « Pillole Rovis », nella officina farmaceutica, annessa a farmacia, con sede in Trieste, via Silvio Pellico, 1;

Vista la comunicazione in data 29 gennaio 1969 da cui risulta che la suddetta farmacia è stata venduta ed ha cambiato quindi ragione sociale in farmacia Rovis - All'Angelo d'Oro;

Visto altresì che nella comunicazione stessa il nuovo titolare della ditta ha dichiarato di rinunciare all'autorizzazione concessa;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti i regolamenti n. 407 in data 18 giugno 1905 e n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica della ditta farmacia eredi Rovis, sita in Trieste, via Silvio Pellico n. 1, concessa con decreto A.C.I.S. in data 20 agosto 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Trieste è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 marzo 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2415)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1969, numero 24792/4036, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Boschetti Giuseppe, nato a Cupello il 15 marzo 1891, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » tronco unico in Cupello, estesa mq. 880 riportata in catasto alla particella n. 415 del foglio di mappa n. 10 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con il n. 69.

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1969, numero 24791/4035, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cicchini Domenico, nato a Cupello il 6 marzo 1898, delle zone demaniali facenti, parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello, estese mq. 12.250 riportate in catasto alle particelle numeri 56 parte, 54-*d*, 64-*h* e 65-*a* del foglio di mappa n. 14 del comune di Cupello e nella planimetria tratturale con i numeri 80, 81, 82 e 83.

(2527)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Liuzzi Luciano, nato a Valenzano (Bari) il 19 aprile 1932, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Torino l'11 luglio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

Il dott. Bachi Virgilio, nato a Genova l'11 gennaio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Parma l'11 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

Il dott. Perotta Gianmario, nato a Lovere (Bergamo) il 3 agosto 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica, conseguito presso il Politecnico di Milano il 26 luglio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano.

La dott.ssa Martini Franca, nata a Genova il 18 ottobre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lingue e letterature straniere, conseguito presso l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 22 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

La dott.ssa Borri Stefania, nata a Parma il 27 maggio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lingue e letterature straniere, conseguito presso l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 25 febbraio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

(2473)

La dott.ssa Fattorini Ada, nata a Como il 10 settembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Pavia il 26 luglio 1963.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

Il dott. Santoro Salvatore, nato a Calatafimi (Trapani) il 5 novembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Firenze il 13 luglio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

Il dott. Teresio Lago, nato a Tortona (Alessandria) l'8 luglio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Pavia il 24 novembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

Il dott. Berti-Ceroni Giuseppe, nato a Bologna il 17 aprile 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Bologna il 27 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

Il dott. Ghia Giovanni, nato a Vignale (Alessandria) il 18 giugno 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Pavia il 23 luglio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(2474)

La dott.ssa Sbraci Anna Paola, nata a Colle Val d'Elsa (Siena) il 31 dicembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze biologiche, conseguito presso l'Università di Firenze il 4 luglio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

La dott.ssa Sorrentino Anna Maria, nata a Santa Maria Capua Vetere il 25 agosto 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze biologiche, conseguito presso l'Università di Napoli il 20 aprile 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

La dott.ssa Picozzi Maddalena, nata a Milano il 12 maggio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio, conseguito presso l'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 25 febbraio 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

(2475)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento della « Mostra interprovinciale dei mangimi », in Piacenza

L'Ente autonomo mostre piacentine, con nota del 1° marzo 1969, n. 2309, ha comunicato che la « Mostra interprovinciale dei mangimi », avrà luogo in Piacenza dal 24 al 26 maggio 1969 anzichè dal 4 all'11 maggio 1969, come precedentemente programmato.

(2624)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1969, il comune di Caltanissetta viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.191.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2622)

Autorizzazione al comune di Scafati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 marzo 1969, il comune di Scafati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2621)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « B.M. IV »

L'esplosivo da mina denominato « B.M.IV », fabbricato dalla società Mangiarotti nel proprio stabilimento di Codroipo (Udine) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto — con esclusione dell'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(2638)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Friulite Cava P 8 », in sigla « P 8 »

L'esplosivo da mina denominato « Friulite Cava P 8 », in sigla « P 8 », fabbricato dalla società Pravisani esplosivi nel proprio stabilimento di Sequals (Pordenone), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto — con esclusione dell'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi — ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(2639)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi del 25 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,05	627,85	627,70	627,88	627,80	628,05	627,90	627,88	—	627,75
$ Can.	582,70	583 —	583 —	583,15	582,45	582,70	583,10	583,15	—	583 —
Fr. Sv.	146,22	146,15	146,16	146,175	146,15	146,22	146,19	146,175	—	146,15
Kr. D.	83,66	83,60	83,65	83,61	83,60	83,66	83,62	83,61	—	83,65
Kr N.	87,93	87,85	87,88	87,88	87,80	87,93	87,90	87,88	—	87,90
Kr. Sv.	121,59	121,55	121,60	121,575	121,50	121,59	121,59	121,575	—	121,55
Fol.	173,03	172,90	172,86	172,91	172,45	173,03	172,89	172,91	—	172,85
Fr. B.	12,51	12,485	12,4850	12,4875	12,4750	12,49	12,4870	12,4875	—	12,485
Franco francese	126,83	126,65	126,65	126,655	126,55	126,67	126,67	126,655	—	126,65
Lst.	1502,40	1502,25	1502,30	1502,25	1501,75	1502,40	1502,10	1502,25	—	1502 —
Dm. occ.	156,48	156,20	156,14	156,195	156,15	156,23	156,20	156,195	—	156,18
Scell. Austr.	24,32	24,20	24,27	24,2725	24,30	24,27	24,2675	24,2725	—	24,26
Escudo Port.	22,10	22 —	22,08	22,07	22 —	22,05	22,10	22,07	—	22,05
Peseta Sp.	9,01	8,95	9 —	8,9940	9 —	8,99	8,99	8,9940	—	8,99

Media dei titoli del 25 marzo 1969

Rendita 5 % 1935	104,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,475
» 5 % (Ricostruzione)	96,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,125
» 5 % (Città di Trieste)	96 —
» 5 % (Beni Esteri)	95,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,125
» » » 5,50 % 1976	100,05
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1969

1 Dollaro USA	627,89
1 Dollaro canadese	583,125
1 Franco svizzero	146,182
1 Corona danese	83,615
1 Corona norvegese	87,89
1 Corona svedese	121,582
1 Fiorino olandese	172,90
1 Franco belga	12,487
1 Franco francese	126,662
1 Lira sterlina	1502,175
1 Marco germanico	156,197
1 Scellino austriaco	24,27
1 Escudo Port.	22,085
1 Peseta Sp.	8,992

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966.

Si rende noto che il giorno 14 aprile 1969, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle centoquarantacinque serie attualmente vigenti, degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per il versamento del contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335, ed al decreto ministeriale 19 agosto 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1966, n. 236.

Il giorno 15 dello stesso mese, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di diciotto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1969.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1969

(2534)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 28 dicembre 1968 dal sig. Zic Livio, nato a Monfalcone (Gorizia) il 19 settembre 1922, residente a Trieste in via Colorni 11, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Zini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Zic Livio è ridotto nella forma italiana di Zini.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Nefati Edda, nata a Trieste il 23 giugno 1927, moglie;
Zic Livia, nata a Trieste il 20 settembre 1958, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 11 marzo 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(2530)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 20 dicembre 1968 dal sig. Velcich Giovanni, nato a Cherso (Pola) il 24 marzo 1936, residente a Trieste, in strada di Fiume 17, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Velci;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Velcich Giovanni è ridotto nella forma italiana di Velci.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Renesto Marisa, nata a Trieste il 19 gennaio 1942, moglie;
Velcich Lorena, nata a Trieste il 13 settembre 1962, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 11 marzo 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(2531)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 20 gennaio 1969 dal sig. Sepcich Antonio, nato a Cherso (Pola) il 19 marzo 1927, residente a Trieste, in via Flavia 82, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Seppi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Sepcich Antonio è ridotto nella forma italiana di Seppi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Milossa Licia, nata ad Umago (Pola) il 2 novembre 1934, moglie;
Sepcich Luciano, nato a Trieste il 5 aprile 1955, figlio;
Sepcich Stefano, nato a Trieste il 30 gennaio 1967, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 11 marzo 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(2532)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 16 dicembre 1968 dalla signorina Kozlovich Nella, nata a Popetra di Maresego (Pola) il 7 agosto 1945, residente a Muggia - Pisciolon n. 11, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Coslovi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Kozlovich Nella è ridotto nella forma italiana di Coslovi.

Il sindaco del comune di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 11 marzo 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(2533)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico per esami e per titoli a centocinquanta posti di aiuto applicato dattilografo, nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12, recante norme per le visite mediche di ammissione in servizio, revisione, abilitazione, assegnazione di nuove funzioni e cambio di qualifica dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con annessa tabella dei requisiti speciali;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1/307593 in data 23 dicembre 1968;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 2 del 14 gennaio 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di aiuto applicato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con utilizzazione in mansioni di dattilografia, fra candidati muniti di licenza di scuola media o titolo equipollente.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio lordo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 14 gennaio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1969
Registro n. 53 Trasporti, foglio n. 78

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di aiuto applicato in prova, con utilizzazione di mansioni di dattilografia.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza — rilasciata da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata — di scuola media o titolo di studio equipollente.

I candidati muniti di titolo di studio superiore dovranno presentare anche quello richiesto.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso — redatta, nella prescritta carta bollata, in conformità al modello allegato *A* — dovrà pervenire alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi - Roma, piazza della Croce Rossa) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve — a pena di esclusione dal concorso — essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso del titolo di studio prescritto al precedente punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo, con relativo numero di codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere la prova facoltativa di stenoscrizione debbono indicarlo nella domanda.

Tuttavia delle richieste di cui al comma precedente sarà tenuto conto anche se fatte con domande separate, ma soltanto se queste perverranno entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti, o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale,

soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione dal rapporto d'impiego;

g) ad anni 55:

per gli invalidi di guerra, militari e civili, di cui l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 30 aprile 1968), con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui l'art. 3 della citata legge n. 482/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui l'art. 4 della legge numero 482/1968;

per gli invalidi civili di cui l'art. 5 della legge numero 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti (ovvero deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita d'infortunio) per fatto di guerra, o per servizio, o sul lavoro; nonchè per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della legge n. 482/1968).

I benefici di cui alle citate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

i dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

altri dipendenti civili dello Stato, e i dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per la partecipazione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio aggiuntivo, a preferenza nella graduatoria a parità di punti, o a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio aggiuntivo va limitato anch'esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di aiuto applicato.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali, prescritti nelle tabelle delle visite di ammissione annesse al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12: acutezza visiva 14/10 complessivamente raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche di + 4D — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore; statura non inferiore a m. 1,50.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di aiuto applicato e che essi non presentino inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo capoverso del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali, da disporsi solo nei confronti degli aventi titolo all'assunzione, sarà effettuato dai sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli interessati a mezzo mod. San. 6; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, *risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione*.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove di esame; date e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica o passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in due prove di dattilografia, come dal programma allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di dieci punti; saranno dichiarati idonei i concorrenti che in ognuna delle prove stesse avranno riportato almeno sei punti, con una media di almeno sette punti.

E' inoltre consentita una prova facoltativa di stenoscrizione, cui verranno sottoposti soltanto i candidati che l'abbiano tempestivamente richiesta ai sensi del precedente punto 2. Per detta prova facoltativa la commissione disporrà di un massimo di due punti; la prova stessa s'intenderà superata soltanto se il candidato vi avrà ottenuto almeno un punto.

10. — *Prescrizione per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove d'esame è vietato ai concorrenti sia di conferire tra loro, sia di scambiarsi carte, pena l'esclusione dal concorso.

I lavori debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'azienda, munita di talloncino gommato non trasparente, per assicurare l'anonimia del concorrente.

Il candidato, alla fine della prova, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti del foglio, pena l'annullamento delle prove.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami, anche se dichiarino di ritirarsi dal concorso, prima del momento stabilito dalla commissione.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserve di posti, graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame obbligatorie saranno invitati a far pervenire all'azienda nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'Azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le documentazioni di cui trattasi debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito, la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti dalla media finale dei voti del titolo stesso a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto, profittto, musica, recitazione, lettura espressiva, nonchè dell'igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze;

B) 2 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) punti 1 per il diploma di istituto di istruzione di 2° grado;

b) punti 0,50 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi — per esami o titoli ed esami — ferroviari o di altra amministrazione statale per qualifiche non inferiori a quella di aiuto applicato;

c) punti 0,30 per ogni anno di non demeritevole servizio prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato o di altra amministrazione statale, in qualifica di livello non inferiore ad aiuto applicato. Le frazioni eccedenti l'anno vengono arrotondate ad un anno intero soltanto se superiori al semestre.

I punteggi di cui al punto *B*) sono cumulabili tra loro purchè complessivamente non si superino i previsti 2 punti.

La graduatoria di merito del concorso verrà compilata sulla base della votazione complessiva ottenuta da ogni candidato costituita: dalla media dei voti riportata nelle prove obbligatorie, da quello ottenuto nella prova facoltativa eventualmente superata, nonchè dall'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro;

f) gli orfani di guerra;

g) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio;

i) gli orfani dei caduti sul lavoro;

l) i feriti in combattimento;

m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

p) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

q) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

v) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

w) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

x) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

y) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè alle altre categorie aventi diritto a riserve di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dall'azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (licenza scuola media o titolo equipollente);

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita, nonchè — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari e cioè, ad esclusione di altri: duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono (o copia debitamente autenticata dei suddetti documenti). Il documento da produrre deve riferirsi alla posizione militare del candidato all'atto della richiesta del documento stesso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12 — che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) — sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'Azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio se non già prodotto ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutti i documenti prodotti debbono — pena la decadenza dal diritto al posto — essere in regola con le disposizioni sul bollo, e redatti nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente.

Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenuti in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultati dalla carta di identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

13. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è subordinata la nomina a stabile.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data di effettiva immissione in servizio di prova.

I dipendenti di ruolo nelle ferrovie dello Stato e delle altre amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova percepiscono uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica di aiuto applicato, otterranno un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova qualifica, e gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti a tutti gli effetti alla qualifica di provenienza, previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'azienda non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito, decadono dall'impiego; i dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione.

ALLEGATO *A*

(Su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . a (provincia . .) presa conoscenza dell'avviso-programma relativo al concorso a centocinquanta posti di aiuto applicato in mansioni di dattilografia (decreto ministeriale 14 gennaio 1969, n. 76), domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso stesso (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (per coloro che non vi siano iscritti, o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di (indicare quale) . . . conseguito il . . . . . presso la scuola . . . . . . di . . . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (in caso diverso specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo . . . . (numero codice postale . . .) impegnandosi a comunicare le variazioni di abitazione non appena queste abbiano a verificarsi e riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (4).

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

Indirizzo . . . .
(n. di codice postale . . . . .)
Data . . . .

---

(1) Cognome e nome: scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti di cui al punto 3 del bando.

(3) Chi vorrà assoggettarsi alla prova facoltativa di stenoscrizione (vedasi il punto 9 dell'avviso-programma), dovrà aggiungere nella domanda la relativa richiesta.

(4) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

1ª *prova*:

Copiatura a macchina di un brano scelto dalla commissione.

2ª *prova*:

Saggio di dattilografia consistente nella composizione di prospetti di dati anche numerici, di lettere ecc., secondo indicazioni fornite all'atto della prova.

Prova facoltativa: stenoscrizione.

(2463)

Concorso pubblico per esami e per titoli ad otto posti di ispettore in prova, fra laureati in giurisprudenza e titoli affini nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, n. P.2.1.1/10965 in data 7 gennaio 1969;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 2 del 14 gennaio 1969;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a otto posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze sociali e sindacali, scienze diplomatiche e consolari, sociologia.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 14 gennaio 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1969
Registro n. 53 *Trasporti, foglio n.* 76

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a otto posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Lauree ammesse*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso di uno dei seguenti tipi di laurea:

in giurisprudenza;
in scienze politiche;
in scienze sociali e sindacali;
in scienze diplomatiche e consolari;
in sociologia.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso redatta, sulla prescritta carta bollata, in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi - 00100 Roma, piazza della Croce Rossa) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per i ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di organi periferici ferroviari e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima alla direzione generale delle ferrovie dello Stato non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati debbono dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il tipo di laurea posseduto, nonchè la data e l'università in cui è stato conseguito;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo e numero di codice postale; l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume ovviamente responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o da tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco), ovvero che, ai sensi del successivo punto 11, intendano sostenere le prove obbligatorie del concorso in lingua tedesca, sottoponendosi altresì alla prova di conoscenza della lingua italiana, debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato non deve aver superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940 n. 233 modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

g) per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti; e nei confronti degli assistenti straordinari volontari e incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria; in ogni caso la elevazione non può andare oltre il 40° anno di età;

h) ad anni 55:

per gli invalidi di guerra, militari e civili, di cui l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con le esclusioni di cui all'ultimo comma di tale articolo;

per gli invalidi per servizio statale di cui l'art. 3 della citata legge n. 482/1968, con le esclusioni previste dall'articolo stesso;

per gli invalidi del lavoro di cui l'art. 4 della citata legge n. 482/1968;

per gli invalidi civili di cui l'art. 5 della medesima legge n. 482/1968;

per gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria o rendita d'infortunio, per fatto di guerra o per servizio o sul lavoro; nonchè per i figli e le mogli di coloro che per gli stessi motivi siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro (art. 8 della ripetuta legge n. 482/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*), ed *h*) assorbono qualsiasi altro aumento, e così quella di cui la lettera g) se in base ad essa si raggiunge il 40° anno di età.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti e a riserva di posti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2; il computo della durata dei servizi statali valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato anche esso alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo ne quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

6. — *Accertamento requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di ispettore; statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche ± 4D 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso viene comunicato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla comunicazione dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi), Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame - Comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite, con successivo provvedimento, dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in tre prove scritte ed una orale come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca), come dal programma di cui al citato allegato *B*.

Ai suddetti esami facoltativi saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Per ognuno dei ripetuti esami facoltativi sulle lingue estere la commissione disporrà di un massimo di punti 0,50 per la traduzione scritta e 0,50 per il colloquio; gli esami s'intendono superati solo se il candidato abbia ottenuto almeno punti 0,25 per la traduzione e 0,25 per il colloquio.

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di consultare o scambiarsi carte, di avere qualsiasi comunicazione con l'esterno, di tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere (ad eccezione dei testi che siano stati preventivamente autorizzati dalla commissione esaminatrice), pena l'esclusione immediata dal concorso

Gli elaborati scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'azienda.

Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per assicurare l'anonimia del concorrente.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare, fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, ovvero copiare in tutto o in parte le prove di esame, pena l'annullamento delle prove stesse.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro e comunque se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova, anche se dichiarino di ritirarsi dal concorso.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame; e ciò costituisce notificazione ai candidati del risultato conseguito.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti, graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di me-

rito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale. Tutte le certificazioni di cui trattasi — al fine della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati.

Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie, redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 2 punti per la media dei voti riportati agli esami universitari, così ripartiti:

Media di 30/30	punti	2
» da 29/30 a 29,9/30	»	1,70
» da 28/30 a 28,9/30	»	1,40
» da 27/30 a 27,9/30	»	1,10
» da 26/30 a 26,9/30	»	0,40

B) 3 punti per il complesso degli altri titoli di merito (culturali, professionali — ivi compreso il servizio statale di ruolo nel gruppo direttivo — pubblicazioni), secondo criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base delle valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine di elencazione:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro;

f) gli orfani di guerra;

g) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio;

i) gli orfani dei caduti sul lavoro;

l) i feriti in combattimento;

m) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

n) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

o) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

p) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

q) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

r) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

s) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

t) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

u) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

v) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

w) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;

x) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualsiasi titolo, per non meno di un anno nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

y) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

z) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate, nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e successive proroghe, uno dei posti messi a concorso è riservato al candidato meglio classificato nella graduatoria di merito che abbia superato l'esame facoltativo di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare — per essere ammessi alla prova orale obbligatoria — di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto ed in una conversazione, riportando in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50. In caso di superamento di tale esame, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommerà a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; peraltro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396/51.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.

12. — *Presentazione dei documenti per l'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita, nonchè — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del Comando da cui dipendono.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12 — che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*), ed *e*), sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc. hanno l'obbligo di presentare i documenti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'Azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutti i documenti debbono essere redatti nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. I documenti stessi debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciati dall'Autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

13. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno destinati ai servizi ed impianti in cui le necessità del servizio lo esigono.

Gli stessi aventi titolo saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore. Al fine della nomina a stabile debbono compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova (salva l'eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'articolo 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967) e debbono conseguire le abilitazioni eventualmente prescritte.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

Ai provenienti da altri gruppi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e da ruoli di altri pubbliche amministrazioni che eventualmente godono di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio percepito ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche se semplicemente economica.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, o vi rinuncino o non lo completino, saranno restituiti, a tutti gli effetti, alla qualifica di provenienza, previo annullamento della nomina.

Coloro che senza motivo ritenuto giustificato dall'azienda non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito decadono dall'impiego.

I dipendenti ferroviari rimangono nella precedente posizione.

ALLEGATO *A*

(Domanda su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato — Servizio personale (Concorsi) — Codice Postale 00100 — Piazza della Croce Rossa
ROMA

Il sottoscritto (1) . . . .
nato il (2) . . . . a . . . .
(prov. .) residente a .
presa conoscenza dell'avviso-programma in data 14 gennaio 1969 per il concorso a otto posti di ispettore in prova — fra laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze sociali e sindacali, scienze diplomatiche e consolari, sociologia — domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso stesso (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in . . . .
conseguita presso l'università di . . . . .
in data . .,

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (4).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di abitazione e riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (5).

Indirizzo e codice postale . . .
. . . .
(6) . . . .
Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello, il cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi a esami facoltativi (vedasi il punto 9 dell'avviso-programma), dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta, indicando, su quale o su quali lingue (francese, inglese, tedesco) intenda essere esaminato.

(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, il periodo, le località e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(6) I sittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda; si rammenta che, ai sensi del punto 11 dell'avviso-programma coloro che si avvarranno di tale facoltà non potranno sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove obbligatorie

Scritte (tre prove):

una su tema di diritto civile;

una su tema di diritto amministrativo;

una di sintesi, mediante la quale il candidato porrà in rilievo gli aspetti essenziali di uno o più provvedimenti di legge, giurisprudenziali o amministrativi.

Orale - sulle seguenti materie:

Diritto civile

Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione della legge.

Capacità giuridica e capacità di agire.

Acquisto, modificazione perdita dei diritti delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Prescrizione e decadenza.

Il rapporto giuridico - Nascita modificazione e cessazione del rapporto.

Il negozio giuridico - Elementi costitutivi - Invalidità ed inefficacia.

Diritto di famiglia.

Successione legittima e testamentaria - Lineamenti generali.

I diritti reali e la loro tutela giurisdizionale.

La proprietà - Acquisto, modificazione, limitazioni del diritto, cessazione.

Possesso ed azioni possessorie.

Le obbligazioni - Fonti - Modificazione, effetti e modi di estinzione - Fatto illecito - Responsabilità e risarcimento del danno.

Il contratto in generale - Il contratto di trasporto ferroviario

Diritto costituzionale

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi.

Principi fondamentali della Costituzione italiana - Diritti e doveri dei cittadini nei rapporti civili, sociali, economici e politici.

Organi costituzionali e loro funzioni.

Leggi formali e leggi materiali.

Il potere esecutivo e la potestà regolamentare.

Organi ausiliari, consultivi e di controllo.

La funzione giurisdizionale ordinaria e speciale.

La Corte costituzionale.

Diritto amministrativo

Fonti - Distinzione, contenuto, efficacia.
Persone giuridiche pubbliche e private.
Concetto e natura del rapporto organico.
Struttura attribuzioni e competenza degli organi amministrativi.
La delegazione amministrativa.
L'esercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici.
Gli atti amministrativi - Presupposti ed elementi costitutivi.
Nullità, invalidità degli atti amministrativi.
Annullamento e revoca.
Responsabilità dell'amministrazione e dei privati.
Il rapporto di pubblico impiego in generale.
Tutela amministrativa e tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi.
Organi della giurisdizione amministrativa.
La giurisdizione del Consiglio di Stato, della giunta provinciale amministrativa e della Corte dei conti.
Ordinamento dell'amministrazione centrale e locale e degli enti pubblici, autarchici, territoriali.
Ordinamento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Demanio e patrimonio.
Regime amministrativo della proprietà privata.
L'espropriazione per pubblica utilità.

Diritto penale

Il reato e la pena in generale.
Delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e contro il patrimonio.

Procedura penale

I soggetti, l'oggetto e gli atti del processo penale.
L'azione civile ed il procedimento penale.
Competenza per materia, per territorio e funzionale del giudice penale.

Diritto processuale e civile

Giurisdizione e competenza in generale.
Competenza per materia, per valore e per territorio - Foro della pubblica amministrazione.
Rappresentanza e difesa in giudizio della pubblica amministrazione.
La notificazione degli atti.
Lineamenti generali del processo di cognizione e di esecuzione.

Diritto internazionale

Lineamenti generali.
Le Organizzazioni internazionali.

Contabilità di Stato

Disciplina delle entrate e delle spese pubbliche in generale.
L'obbligazione tributaria - Origine, modificazione ed estinzione dell'obbligazione.
Il bilancio dello Stato.
Contratti dello Stato e degli enti pubblici.

Economia politica

I beni - Produzione e suoi fattori - Costi - Salario, profitto e reddito.
Risparmio - Concorrenza e monopolio.
Moneta e sistemi monetari - Cambi - Credito ed organizzazione bancaria.
Scambi internazionali - Bilancia dei pagamenti e bilancia commerciale.

Scienza delle finanze

Bisogni e servizi pubblici.
Teoria delle imposte e delle tasse - Imposte dirette, indirette, proporzionali e progressive.
Sistema tributario italiano.

Esami facoltativi

Sulle lingue francese, inglese, tedesca, consistenti nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto della commissione, nonchè in un colloquio atto a provare la conoscenza della lingua prescelta.

(2464)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a quindici posti di rettore nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativo allo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, con norme di esecuzione del citato statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Viste le leggi 1° agosto 1960, n. 853 e 22 novembre 1962, n. 1678, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali;
Vista la legge 27 giugno 1967, n. 539, contenente norme transitorie per l'applicazione della predetta legge 22 novembre 1962, n. 1678, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a quindici posti di rettore nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso di cui al precedente articolo possono essere ammessi i vice rettori della carriera direttiva dei convitti nazionali in servizio alla data di entrata in vigore della legge 22 novembre 1962, n. 1678, che abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto, almeno 3 anni di servizio nella qualifica di vice rettore, a prescindere dell'effettivo espletamento della funzione nella qualifica stessa.

Art. 3.
Domanda di ammissione

Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare domanda di ammissione, redatta su carta legale da L. 400, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, Divisione V.

La domanda deve pervenire al Ministero entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.
Modalità per la presentazione delle domande e documentazione

Nella domanda gli aspiranti indicheranno:

1) il cognome e il nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il convitto nazionale al quale sono assegnati (i vice rettori in posizione di comando o di distacco indicheranno l'istituto di titolarità, nonchè l'ufficio presso il quale prestano di fatto servizio);
4) data della immissione nel ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali;
5) data di attribuzione della qualifica di vice rettore aggiunto ordinario;
6) data della promozione alla qualifica di vice rettore;
7) il proprio domicilio o recapito. Eventuali cambiamenti di domicilio dovranno essere comunicati tempestivamente al Ministero.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni relative al concorso;

8) data e firma del concorrente; quest'ultima deve essere vistata dal capo dell'istituto (in assenza di questi dal provveditore agli studi); in caso di comando o distacco dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare nella domanda di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede in caso di vincita del concorso.

La data della presentazione delle domande e della relativa documentazione sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione delle domande e dei documenti formalmente imperfetti.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

1) copia integrale aggiornata dello stato di servizio, rilasciata dal Ministero, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo;

2) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini della valutazione del punteggio di cui all'art. 6 del presente decreto.

I documenti relativi ai titoli devono essere redatti nella prescritta carta da bollo.

I risultati di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, la votazione conseguita ed il posto in graduatoria;

3) un elenco, firmato dal candidato, in carta semplice, in duplice copia, dei titoli di studio, di servizio e culturali e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda, enumerati in ordine progressivo;

4) un elenco, firmato dal candidato, su carta semplice, in duplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in duplice esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso riferimento a titoli o documenti già presentati sia a questa, sia ad altra amministrazione.

La documentazione può essere presentata anche separatamente alla domanda, purchè pervenga al Ministero entro il termine di quarantacinque giorni prescritto dall'art. 3 del presente bando.

I titoli non documentati non saranno valutati ai fini del successivo art. 6.

Art. 5.

Esclusione dal concorso - Irricevibilità delle domande e dei documenti

Con decreto ministeriale motivato può essere disposta la esclusione dal concorso dei candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti.

Saranno dichiarati irricevibili le domande e i documenti di cui all'art. 4 che perverranno a questo Ministero oltre il termine prescritto.

Art. 6.

Prova di esame - Titoli - Ripartizione del punteggio

Il concorso consiste, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 novembre 1962, n. 1678:

1) in una prova d'esame (colloquio) sul programma allegato al presente decreto (Tabella *A*);

2) nella valutazione dei titoli.

Sono valutati, secondo i criteri stabiliti dalla tabella *B* annessa al presente bando, le seguenti categorie di titoli:

1) titoli di studio e di cultura;

2) titoli di servizio;

3) attitudine all'espletamento di funzioni direttive.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta di liberazione, che debbono essere comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità competenti. La commissione determinerà i criteri per la valutazione di tali titoli tenendo conto, oltre che della durata del servizio bellico, delle decorazioni al valor militare e, in ordine successivo, anche delle invalidità e delle ferite riportate in combattimento.

La valutazione dei titoli precede la prova di esame.

La commissione dispone complessivamente di ottanta punti.

Per la valutazione del colloquio sono riservati cinquanta punti.

Il colloquio si intende superato qualora il concorrente abbia conseguito almeno trentacinque punti su cinquanta.

Per la valutazione dei titoli sono riservati trenta punti. I criteri specifici per la valutazione dei titoli sono determinati dalla tabella *B* allegata al presente decreto.

Il punteggio complessivo è determinato sommando il voto conseguito nella prova di esame e il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

La prova di esame avrà luogo in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica - Divisione V.

I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova d'esame - colloquio - il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere tempestivamente comunicati ed opportunamente comprovati; in tal caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 7.

Graduatoria vincitori e idonei

La commissione giudicatrice forma, ultimate le operazioni di concorso, la relativa graduatoria di merito nella quale sono inclusi tutti i candidati che abbiano superato le prove di esame, nell'ordine della votazione complessiva determinata dalla somma del punteggio conseguito nella prova d'esame con quello riportato nella valutazione dei titoli.

Il Ministro, con proprio decreto, accertata la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori e gli idonei.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata sul bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notifica mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con separato decreto, nei modi previsti dagli artt. 7 e 8 della legge 22 novembre 1962, n. 1678.

Art. 9.

Rinvio

Per lo svolgimento del concorso di osservano, in quanto applicabili, e salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, le disposizioni degli articoli 6 e 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Roma, addì 10 giugno 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1969
Registro n. 10 *Pubblica istruzione, foglio n.* 45

Tabella *A*

PROGRAMMA DI ESAME
PER LA PROMOZIONE A RETTORE

Esame critico del pensiero e delle opere di un pedagogista dei secoli XVIII, XIX o XX.

L'educazione collegiale: esame dei problemi educativi connessi con l'età evolutiva e loro soluzione anche sotto il profilo organizzativo. Il candidato prospetterà, in base alla sua esperienza, proposte idonee a definire con soluzioni razionali le varie situazioni.

Problemi pedagogici e didattici della direzione della scuola elementare e secondaria.

La figura del rettore: funzioni e responsabilità didattiche e amministrative. La responsabilità del rettore, quale capo di una comunità, nei confronti del minore, secondo il diritto vigente.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato. In particolare, i contratti secondo il diritto vigente ed in relazione al regolamento di contabilità dei convitti nazionali.

Ordinamento dei convitti nazionali. Ordinamento dei servizi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione. I corpi consultivi. Il Consiglio scolastico provinciale. Ordinamento dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado.

Il Ministro: Gui

Tabella *B*

VALUTAZIONE DEI TITOLI
(fino al massimo di punti 30)

Avvertenza — Si riduce al rispettivo coefficiente massimo il punteggio, eventualmente superiore, conseguito dal candidato in ciascuna categoria di titoli.

Nella valutazione dei titoli che si riferiscono al risultato conseguito in concorsi per esami e per titoli, si considera soltanto il voto riportato nella prova di esame.

Titoli valutabili e criteri per la loro valutazione

1. Titoli di studio e di cultura (fino ad un massimo di punti 10).

Si valutano titoli di studio non inferiori alla laurea esclusa quella richiesta per l'ammissione al concorso. Si valutano anche le lauree e titoli equipollenti conseguiti all'estero, purchè formalmente riconosciuti dalle disposizioni in vigore:

a) laurea con 110 e lode, punti 2,50;
laurea con 110, punti 2;
laurea con votazione da 105 a 109, punti 1,75;
laurea con votazione da 99 a 104, punti 1,50;
laurea con votazione da 88 a 98, punti 1,25;

b) ogni altra laurea (con votazione da 88 in poi), punti 1;

c) promozione a vice rettore conseguita:
1) mediante concorso per merito distinto, punti 2;
2) mediante esame per idoneità, punti 1,50;
3) mediante concorso per esame speciale, punti 1;

d) vincita o idoneità in pubblici concorsi per i quali sia richiesta la laurea (fino ad un massimo di punti 1);

e) diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di 2° grado, purchè conseguiti per esame sulla base di una laurea (per ogni diploma):
con il massimo dei voti, punti 3,50;
con 9/10, punti 3;
con 8/10, punti 2,60;
con 7/10, punti 2,20;
con il minimo dei voti, punti 1,80;

f) diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di 1° grado, purchè conseguiti per esame sulla base di una laurea (per ogni diploma):
con il massimo dei voti, punti 2,50;
con 9/10, punti 2;
con 8/10, punti 1,60;
con 7/10, punti 1,30;
con il minimo dei voti, punti 1.

Se il diploma abilita all'insegnamento nelle scuole secondarie sia di 1° grado che di 2° grado si attribuisce il punteggio previsto per l'abilitazione all'insegnamento in queste ultime.

g) altri titoli di abilitazione, purchè conseguiti per esame e sulla base di una laurea (fino ad un massimo di punti 1);

h) iscrizione ad albi professionali (non si valuta qualora sia valutato il titolo - laurea abilitante o abilitazione - che dà diritto all'iscrizione) (fino ad un massimo di punti 1);

i) titoli di abilitazione conseguiti all'estero, purchè si tratti di abilitazioni conseguite sulla base di una laurea. Si valutano con gli stessi criteri stabiliti per i titoli corrispondenti conseguiti in Italia, a condizione che essi siano formalmente riconosciuti ai sensi delle disposizioni in vigore;

l) inclusione in una terna di concorsi universitari (fino ad un massimo di punti 3,50);

m) libere docenze (fino ad un massimo di punti 3);

n) titoli finali di studio, rilasciati dalle scuole, dai corsi di perfezionamento o di specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti dell'Università (fino ad un massimo di punti 1,50);

o) titoli di perfezionamento in lingue straniere (fino ad un massimo di punti 1);

p) pubblicazioni scientifiche, con particolare riguardo a quelle che rechino un contributo apprezzabile ai servizi di istituto (fino ad un massimo di punti 2,50);

q) altri titoli atti a fornire elementi di valutazione della personalità del candidato (fino ad un massimo di punti 1,50).

2. Titoli di servizio (fino ad un massimo di punti 14):

a) servizio di ruolo nella carriera direttiva dei convitti nazionali (per ogni anno) con la qualifica di vice rettore, punti 1;

b) servizio di ruolo nella carriera direttiva dei CC.NN. con la qualifica di vice rettore aggiunto (per ogni anno), punti 0,60;

c) incarico insegnamento universitario a libero docente (per ogni anno accademico), punti 1;

d) assistente universitario di ruolo (per ogni anno accademico), punti 0,80;

e) servizio di assistente universitario incaricato (per ogni anno accademico), punti 0,50;

f) servizio di assistente straordinario o di assistente volontario (per ogni anno accademico), punti 0,40;

g) insegnamento di ruolo nelle scuole secondarie di 2° grado statali o pareggiate (per ogni anno scolastico), punti 0,80;

h) insegnamento di ruolo nelle scuole secondarie di 1° grado statali o pareggiate (per ogni anno scolastico), punti 0,60;

i) altri titoli di servizio prestato senza demerito nelle amministrazioni dello Stato, fino ad un massimo di punti 1.

Non vengono valutati gli anni di servizio qualificati con giudizio inferiore a « distinto ». Per gli anni di servizio qualificati « distinto », riduzione di 0,50 del relativo coefficiente.

I servizi di insegnamento si valutano come anno scolastico quando non siano di durata inferiore a 7 mesi nello stesso anno scolastico.

3. Attitudine all'espletamento di funzioni direttive (fino ad un massimo di punti 6):

a) incarico della direzione di un convitto nazionale o di altro istituto di educazione, per ogni anno qualificato « ottimo » punti 2 (in aggiunta al punteggio previsto per il servizio di cui al punto 2-*a*) (fino ad massimo di punti 6);

b) incarichi speciali svolti per disposizione dell'Amministrazione (fino ad un massimo di punti 2).

Il Ministro: GUI

(2466)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto (ruolo centrale e periferico).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la marina mercantile 7 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 1966, n. 21;

Ritenuta l'opportunità di coprire mediante pubblico concorso i quattro posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, nonchè il posto che si renderà vacante nello stesso ruolo il 1° febbraio 1969 per collocamento a riposo d'ufficio e di destinare i vincitori del concorso all'esercizio delle mansioni di cui all'art. 3, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge 7 dicembre 1960, numero 1541;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile per l'esercizio delle mansioni di carattere amministrativo e di carattere contabile di cui all'art. 3, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge 7 dicembre 1960, n. 1541.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di qualifica per segretario d'azienda o addetto alle segreterie d'azienda e per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda, rilasciato dagli istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti. Si prescinde dal possesso di tale titolo di studio per gli impiegati delle carriere esecutive dell'amministrazione dello Stato, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma d'istituto d'istruzione secondaria di primo grado;

2) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 anni, salvo i casi di elevazione e di esenzione dal limite massimo, previsti dalle norme vigenti;

4) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

5) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Sia il titolo di studio, sia gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, stabilito nel successivo art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e sottoscritte dall'aspirante, debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine, non saranno accolte.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il titolo di studio posseduto;

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di equiparazione;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale). La dichiarazione dev'essere resa anche se negativa;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, e, in caso affermativo le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 4, lettera *b*);

9) di essere disposti, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione;

10) il preciso recapito, al quale saranno inviate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda di ammissione dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:
1) due prove scritte
2) una prova orale

b) prove facoltative:
prova, scritta ed orale, di lingue estere, limitata alle lingue francese ed inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

La commissione esaminatrice da nominarsi con successivo decreto sarà composta come segue:

un impiegato della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Occorrendo alla commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le prove di lingue estere.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 7.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da notaio;
2) carta d'identità personale;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) tessera ferroviaria personale o tessera personale di riconoscimento, per coloro che siano dipendenti statali.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di uno.

Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante l'idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

In detto certificato dovrà altresì essere indicato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) devono essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato possono limitarsi a produrre, entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo;

3) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, aggiornata a data posteriore a quella del ricevimento della relativa richiesta.

Art. 11.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammetteranno riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

I documenti che perverranno al Ministero della marina mercantile dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 9 e 10, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati tramite ufficio, non saranno presi in considerazione.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per la durata di sei mesi, con lo stipendio iniziale spettante ai vice segretari delle carriere di concetto dell'amministrazione dello Stato (ex coefficiente 202).

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo nella qualifica di vice segretari. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1969

Il Ministro: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1969
Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 207

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte obbligatorie
(durata massima otto ore)

1) Ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

2) Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Prove scritte facoltative di lingue estere
(durata massima ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale
(durata massima 45 minuti)

La prova verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, nonchè sulle seguenti:

nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;
nozioni di statistica;
elementi di ragioneria generale;
nozioni di diritto della navigazione;
nozioni sull'ordinamento dell'amministrazione della marina mercantile.

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correntemente nella lingua estera.

Il Ministro: LUPIS

(2467)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 325 del 15 febbraio 1968, col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto n. 5070 del 2 luglio 1968, col quale venivano dichiarati ammessi i concorrenti che avevano prodotto domanda entro il termine stabilito;

Visto altresì il decreto n. 6163 del 6 settembre 1968, relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori dalla commissione giudicatrice nonchè la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla stessa;

Constatata la regolarità e legittimità delle operazioni concorsuali;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1967:

1. Bellocchi Cesare	punti	79,56	su 120
2. Samory Viscardo	»	77,70	»
3. Praticò Francesco	»	76,67	»
4. Ansuini Alvaro	»	71,27	»
5. Fiorini Franco	»	67,33	»
6. Iannelli Giuseppe	»	61,85	»
7. Cartoni Leopoldo	»	60,00	»

8. Ambrosi Sacconi Luigi . . . . punti 57,48 su 120
9. Pecora Luciano . . . . . » 56,15 »
10. Fossataro Roberto . . . . . » 54,69 »
11. Ferrati Giovanni Carlo . . . . » 51,05 »
12. Peloni Giuseppe . . . . . » 50,42 »
13. Benigni Giuliano » 44,79 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 28 febbraio 1969

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto odierno n. 1829, col quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1967;

Visto l'ordine di preferenza per le sedi poste a concorso indicato dai candidati compresi nella graduatoria predetta;

Constatato che il candidato dott. Benigni Giuliano ha la qualifica di invalido di guerra - 8ª categoria - come risulta dall'attestato mod. 69 del Ministero del tesoro rilasciato in data 21 ottobre 1967;

Constatato inoltre che nessun altro candidato idoneo trovasi tra gli aventi diritto all'assunzione obbligatoria;

Visto che presso il comune di Ancona nell'organico dei medici condotti risulta scoperta l'aliquota degli aventi diritto al collocamento obbligatorio come risulta dalla nota n. 5735/279 del 7 febbraio 1969 del sindaco di detto comune;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata dalla legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista altresì la legge 2 aprile 1968, n 482;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1967 e sono assegnati alla condotta a lato di ciascuno indicata:

1) Bellocchi Cesare: Morro d'Alba (sede unica);
2) Benigni Giuliano: Ancona (7ª condotta urbana denominata Pinocchio-Pontelungo-Tavernelle);
3) Samory Viscardo: Ancona (4ª condotta rurale denominata Candia);
4) Praticò Francesco: Ancona (2ª condotta rurale denominata Paterno);
5) Fiorini Franco: S. Paolo di Iesi (sede unica).

I sindaci dei comuni suindicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte di rispettiva competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 28 febbraio 1969

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

(2403)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7098 in data 1° settembre 1966, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero della sanità con nota n. 300.IX.Sez.2.II.13.C/1844 in data 21 ottobre 1967;

Vista la designazione effettuata dalla prefettura di Bologna con nota n. 4558/13.12 Gab. in data 19 ottobre 1967, nonchè la terna dei sanitari di cui alla lettera *c*) dell'art. 8 della legge 23 ottobre 1963, n. 2211, proposta dall'ordine dei medici di Bologna con nota n. 15581 in data 18 ottobre 1967;

Vista la terna dei sanitari — di cui alla lettera *d*) dell'art. 8 della legge 23 ottobre 1963, n. 2211 — modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 220, proposta dall'ordine dei medici di Bologna con nota n. 788 in data 10 luglio 1968;

Viste le segnalazioni fatte dai comuni interessati — ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220 — di cui alle deliberazioni n. 2126 in data 27 agosto 1968, n. 203 in data 8 agosto 1968, n. 258 in data 31 luglio 1968, n. 91 in data 8 agosto 1968, n. 245 in data 24 luglio 1968, n. 121 in data 23 agosto 1968 rispettivamente dai comuni di Bologna, Camugnano, Casalecchio di Reno, Gaggio Montano, Pianoro, Vergato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1965, è così costituita:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo, Ministero della sanità.

Componenti:

Colacchio dott. Giuseppe, direttore di sezione, Ministero dell'interno;

Lopes dott. Antonino, ispettore generale medico, medico provinciale di Firenze;

Dagnini prof. Guido, primario medico dell'ospedale maggiore « C. A. Pizzardi » di Bologna;

Forni prof. Giovanni, primario chirurgo dell'ospedale maggiore « C. A. Pizzardi » di Bologna;

Buffa dott. Vincenzo, medico condotto del comune di Ozzano dell'Emilia.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Pasqualino Messale, funzionario amministrativo dei ruoli direttivi del Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno luogo in Bologna non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bologna, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Roma, addì 8 marzo 1969

Il medico provinciale: MARENZI

(2636)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.